

ALLEGATO II

INDIRIZZI SPECIFICI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Per quanto riguarda l'applicazione degli indirizzi operativi definiti dal presente provvedimento alla pianificazione di livello comunale si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni data la specificità delle procedure previste per l'elaborazione e l'adozione/approvazione degli strumenti urbanistici.

L'attuale ordinamento prevede in ambito piemontese differenti procedure per l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle loro varianti, fra cui quelle sotto elencate che risultano particolarmente rilevanti, nell'ambito del presente provvedimento, ai fini dell'integrazione della VAS nel sistema della pianificazione:

1. Nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro Revisioni o Varianti Generali, art. 17 c. 2, formate e approvate ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i.;
2. Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007;
3. Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.;
4. Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati ai sensi dell'art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i..
5. Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.);
6. Strumenti Urbanistici Esecutivi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

In riferimento ai casi sopraelencati, tenuto conto di quanto precisato al proposito dalla circolare del Presidente della Giunta regionale 13 gennaio 2003, n. 1/PET nella quale è stata evidenziata in linea generale l'opportunità di rendere proporzionato alla scala di riferimento territoriale ed al genere di strumento in oggetto il tipo di analisi ambientale da condurre e sottolineata la necessità di verificare l'assoggettabilità all'analisi di compatibilità ambientale in relazione alla sostanzialità delle modifiche ai piani già approvati, per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS, si specifica quanto segue:

- deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione ambientale nel caso di:
 - Nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro Revisioni o Varianti Generali, art. 17 c. 2, formate e approvate ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i.;
 - Varianti strutturali ai sensi dell'articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007.
- si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di:
 - Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007 che non ricadano nei casi precedentemente definiti;
 - Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., fermo restando quanto stabilito al successivo punto;
 - Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati ai sensi dell'art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i. ;
 - Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.);
 - Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.

All'interno di tale procedura si verifica:

- se la portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle nuove previsioni poste in essere dalle varianti sopra richiamate, sia tale da rendere necessaria una procedura valutativa;
- se le varianti sopra richiamate costituiscano quadro di riferimento per progetti sottoposti a procedure di VIA o se la variante necessiti di una Valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, 357e s.m.i., in

considerazione dei possibili impatti su zone di protezione speciale (ZPS) e siti di importanza comunitaria (SIC).

- sono di norma esclusi dal processo di valutazione ambientale:
 - Varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovra ordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le Varianti di esclusivo adeguamento al PAI;
 - Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.);
 - Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi precedentemente definiti.

Nei casi di esclusione sopra descritti le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, in riferimento alle fattispecie elencate, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo.

Si specifica, inoltre, che nel caso di piani che il presente provvedimento stabilisce siano da sottoporre a verifica di assoggettabilità e per i quali sia stata stabilita, nel corso della fase preliminare del processo valutativo, l'esclusione dalla valutazione ambientale, con l'osservanza di quanto previsto per la verifica preventiva, si ritiene ottemperato il disposto dell'articolo 20 della legge regionale 40/1998.

Si evidenzia, tuttavia, che nel caso in cui il piano o programma rientri tra quelli da assoggettare a verifica preventiva, il mancato assolvimento di tale fase comporta l'obbligatorietà dell'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

IL PROCEDIMENTO DI VAS

Di seguito, per ciascuna tipologia di strumento sopra segnalata, si indicano le caratteristiche e gli adempimenti connessi al processo valutativo; per quanto riguarda le altre procedure non richiamate direttamente nel presente allegato, si rimanda agli indirizzi operativi forniti nell'Allegato I alla presente deliberazione.

All'Allegato I si rimanda altresì per tutte le indicazioni di carattere generale qui non espressamente richiamate.

1. NUOVI PIANI REGOLATORI, LORO REVISIONI O VARIANTI GENERALI

formati e approvati ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i.

Valutazione obbligatoria

Nell'ambito della deliberazione programmatica di cui all'art. 15, c. 1 della l.r. 56/77 e s.m.i., o nelle more di formazione del progetto preliminare in apposito documento tecnico preliminare, l'Amministrazione Comunale definisce i contenuti da inserire nel Rapporto ambientale e consulta al riguardo i soggetti competenti in materia ambientale interessati dagli effetti ambientali del piano oltre che l'autorità regionale preposta alla VAS. Per la consultazione può essere utilizzata la fase di pubblicizzazione della deliberazione programmatica, ove prevista, ovvero apposita trasmissione del documento tecnico preliminare.

Il progetto preliminare adottato, comprensivo del Rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica, viene inviato alle strutture provinciali competenti in materia ambientale, nonché agli altri soggetti competenti in materia ambientale individuati (esclusa la Regione che si pronuncia sul progetto definitivo in qualità di autorità preposta alla VAS), che esprimono le proprie considerazioni sul Rapporto e sugli aspetti ambientali nel periodo previsto dalla l.r. 56/77 e s.m.i. per la pubblicazione e le osservazioni.

Se ritenuto opportuno possono essere consultati particolari settori di pubblico interessati dagli effetti ambientali del piano, quali ad esempio associazioni di categoria ovvero organizzazioni non governative e gruppi portatori di interessi diffusi.

Nello stesso periodo di pubblicazione è necessario che tutta la documentazione tecnica sia messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dell'amministrazione comunale e sul sito web dell'ente, qualora esistente, in modo che chiunque possa prenderne visione e conseguentemente proporre osservazioni anche sugli aspetti ambientali.

L'Amministrazione Comunale predispone e adotta il progetto definitivo, tenuto conto delle osservazioni e considerazioni pervenute anche in materia ambientale, avviandone successivamente l'iter di conclusiva approvazione regionale. Il progetto definitivo trasmesso alla Regione è comprensivo delle considerazioni emerse durante la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato eventualmente coinvolto oltre che delle osservazioni pervenute sul Rapporto e sugli aspetti ambientali ed è accompagnato da una relazione che evidenzia e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del piano o della sua variante.

Nell'ambito del procedimento finalizzato all'approvazione definitiva, la Regione tramite l'organo tecnico regionale preposto alla valutazione, sulla base della documentazione tecnica predisposta dall'Amministrazione comunale e tenuto conto degli esiti delle consultazioni, esprime nel termine massimo di novanta giorni il parere motivato sulla compatibilità ambientale del piano o della variante di piano.

Il provvedimento di approvazione definitiva del piano o della variante di piano è accompagnato dalla dichiarazione di sintesi nella quale viene illustrato in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o nella variante di piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato.

Si richiama al proposito la necessità di rendere nota tale dichiarazione di sintesi ai soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati ed al pubblico.

Si specifica, pertanto, che l'informazione già prevista per il provvedimento finale di approvazione del piano o variante deve riguardare anche gli esiti del procedimento di valutazione ambientale; in particolare si richiede che la dichiarazione di sintesi, unitamente al parere motivato di compatibilità ambientale ed al programma di monitoraggio stabilito, sia pubblicata nelle forme ordinarie previste e, possibilmente, anche con l'utilizzo dei sistemi on line in uso nella pubblica amministrazione.

2 VARIANTI STRUTTURALI

formate ed approvate ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007

Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione

L'Amministrazione comunale, facendo riferimento ai criteri individuati dall'allegato I del d.lgs n. 4/2008 correttivo del d.lgs 152/2006, nell'ambito del documento programmatico predispone una relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano.

Sulla scorta delle indicazioni di carattere ambientale emerse nella conferenza di pianificazione sul documento programmatico, di cui alla l.r. 56/77 e s.m.i. così come modificata dalla l.r. 1/2007 per le varianti strutturali, cui partecipano oltre alla Regione e alla Provincia gli eventuali altri soggetti competenti in materia ambientale interessati, nell'ambito dei lavori della conferenza, ovvero, prima dell'adozione del progetto preliminare e comunque nel termine massimo di novanta giorni, l'Amministrazione comunale decide circa la necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante.

In caso di attivazione del processo valutativo, sulla scorta delle osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale, vengono definiti i contenuti da inserire nel Rapporto ambientale.

In caso di esclusione dalla valutazione ambientale l'Amministrazione comunale tiene conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite.

Si richiama, per i casi di esclusione dal processo valutativo, la necessità che i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva della variante di piano diano atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale e delle relative motivazioni ed eventuali condizioni.

Valutazione

In caso di constatata necessità di sottoporre la variante strutturale al processo valutativo derivante dagli esiti della procedura di verifica, ovvero, in caso di Varianti strutturali ai sensi dell'articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i., per le quali è obbligatorio il ricorso alla VAS, il progetto preliminare di variante adottato è comprensivo del Rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica.

Nel caso di variante non sottoposta a preventiva verifica di assoggettabilità la fase preliminare di formazione e pubblicazione della deliberazione programmatica è utilizzata per la definizione dei contenuti del rapporto ambientale, in analogia con quanto previsto, al paragrafo precedente, per i nuovi piani.

Durante il periodo di pubblicazione previsto dalla l.r. 56/77 e s.m.i. così come modificata per tali varianti dalla l.r. 1/2007, chiunque può presentare osservazioni e considerazioni anche sugli aspetti ambientali.

Se ritenuto opportuno possono essere consultati particolari settori di pubblico interessati dagli effetti ambientali del piano, quali ad esempio associazioni di categoria ovvero organizzazioni non governative e gruppi portatori di interessi diffusi.

Nello stesso periodo di pubblicazione è necessario che tutta la documentazione tecnica sia messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dell'Amministrazione comunale e sul sito web dell'ente, qualora esistente, in modo che chiunque possa prenderne visione e conseguentemente proporre osservazioni anche sugli aspetti ambientali.

Al termine del periodo di pubblicazione l'Amministrazione comunale controdeduce alle osservazioni pervenute, come previsto dalla l.r. 56/77 e s.m.i. così come modificata per tali varianti dalla l.r. 1/2007, convoca la conferenza di pianificazione, inviando il progetto di variante comprensivo del Rapporto ambientale e delle controdeduzioni alle osservazioni alla Regione, alla Provincia nonché agli altri soggetti competenti in materia ambientale individuati.

Tali soggetti esprimono in sede di conferenza le proprie considerazioni anche sul rapporto ambientale e sugli effetti ambientali della variante.

L'Amministrazione comunale, nell'ambito dei lavori della conferenza o comunque entro i termini previsti dalla pertinente normativa vigente, sulla base delle considerazioni e dei pareri espressi e delle osservazioni ambientali pervenute dal pubblico formula il parere motivato di compatibilità ambientale della variante e di conseguenza provvede ad integrare o modificare, se del caso, il progetto proposto e procede alla sua approvazione; l'atto di approvazione della variante sarà comprensivo della dichiarazione di sintesi nella quale viene dato conto del processo di valutazione.

Si richiama al proposito la necessità di rendere nota tale dichiarazione di sintesi ai soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati ed al pubblico.

Si specifica, pertanto, che l'informazione già prevista per il provvedimento finale di approvazione della variante deve riguardare anche gli esiti del procedimento di valutazione ambientale; in particolare si richiede che la dichiarazione di sintesi, unitamente al parere motivato di compatibilità ambientale ed al programma di monitoraggio stabilito, sia pubblicata nelle forme ordinarie previste

3. VARIANTI PARZIALI

formate e approvate ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.

Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione

L'Amministrazione comunale, prima di procedere all'adozione della variante parziale, facendo riferimento ai criteri individuati dall'allegato I del d.lgs. n. 4/2008 correttivo del d.lgs. 152/2006, predispone una relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano e la invia alla Provincia e agli altri soggetti competenti in materia ambientale ritenuti opportuni (esclusa la Regione) che, nei successivi trenta giorni, trasmettono il loro parere ambientale.

L'Amministrazione comunale sulla base dei pareri pervenuti, decide, nel termine massimo di novanta giorni, circa la necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante.

In caso di esclusione dalla valutazione ambientale l'Amministrazione comunale tiene conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite.

Si richiama, per i casi di esclusione dal processo valutativo, la necessità che i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva della variante di piano diano atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale e delle relative motivazioni ed eventuali condizioni.

Valutazione

In caso di constatata necessità di sottoporre la variante parziale al processo valutativo, il progetto preliminare adottato, comprensivo del Rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica è pubblicato ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. e viene inviato alla Provincia, nonché agli altri soggetti competenti in materia ambientale individuati (esclusa la Regione).

Nel periodo di pubblicazione è necessario che tutta la documentazione tecnica sia messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dell'Amministrazione comunale e sul sito web dell'ente, qualora esistente, in modo che chiunque possa prenderne visione e conseguentemente proporre osservazioni anche sugli aspetti ambientali.

Durante la pubblicazione gli altri soggetti competenti in materia ambientale fanno pervenire all'Amministrazione comunale il proprio parere ambientale.

Il previsto parere della Provincia sulla conformità della variante parziale rispetto al Piano territoriale provinciale e ai progetti sovracomunali approvati, espresso nei termini previsti dalla l.r. 56/77 e s.m.i., è comprensivo delle considerazioni sul Rapporto e sugli aspetti ambientali.

L'Amministrazione comunale sulla base della documentazione tecnica predisposta, tenuto conto delle osservazioni e considerazioni pervenute e dei pareri espressi dalla provincia e dagli altri soggetti competenti in materia ambientale, formula il parere motivato di compatibilità ambientale nel termine massimo di novanta giorni e procede all'approvazione della variante; l'atto di approvazione della variante sarà comprensivo della dichiarazione di sintesi nella quale viene dato conto del processo di valutazione.

Si richiama al proposito la necessità di rendere nota tale dichiarazione di sintesi ai soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati ed al pubblico.

Si specifica, pertanto, che l'informazione già prevista per il provvedimento finale di approvazione della variante deve riguardare anche gli esiti del procedimento di valutazione ambientale; in particolare si richiede che la dichiarazione di sintesi, unitamente al parere motivato di compatibilità ambientale ed al programma di monitoraggio stabilito, sia pubblicata nelle forme ordinarie previste e, possibilmente, anche con l'utilizzo dei sistemi on line in uso nella pubblica amministrazione.

4. PIANI PARTICOLAREGGIATI CON CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE

formati e approvati ai sensi dell'art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.

Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione

L'Amministrazione comunale, prima di procedere all'adozione della variante, facendo riferimento ai criteri individuati dall'allegato I del d.lgs. n. 4/2008 correttivo del d.lgs. 152/2006, predispone una relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano e la invia alla Regione e agli altri soggetti competenti in materia ambientale ritenuti opportuni.

I soggetti competenti in materia ambientale, nei successivi trenta giorni, trasmettono il loro parere all'Amministrazione comunale e alla Regione, che, tenuto conto delle considerazioni pervenute, nel termine massimo di novanta giorni, decidono in accordo circa la necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante.

In caso di attivazione del processo valutativo, sulla scorta delle osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale, vengono definiti i contenuti da inserire nel Rapporto ambientale.

In caso di esclusione dalla valutazione ambientale l'Amministrazione comunale tiene conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di piano particolareggiato e variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite in fase di verifica preventiva.

Si richiama, per i casi di esclusione dal processo valutativo, la necessità che i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva del piano particolareggiato e della variante diano atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale e delle relative motivazioni ed eventuali condizioni stabilite.

Valutazione

In caso di constatata necessità di sottoporre il piano e la variante al processo valutativo, il progetto preliminare adottato, comprensivo del Rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica, viene

inviato alle strutture provinciali competenti in materia ambientale, nonché agli altri soggetti competenti in materia ambientale individuati (esclusa la Regione che si pronuncia sul progetto definitivo in qualità di autorità preposta alla VAS), che esprimono le proprie considerazioni sul Rapporto ambientale e sugli effetti ambientali della variante e del piano particolareggiato nei tempi previsti dalla l.r. 56/77 e s.m.i..

Nello stesso periodo di pubblicazione è necessario che tutta la documentazione tecnica sia messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dell'Amministrazione comunale e sul sito web dell'ente, qualora esistente, in modo che chiunque possa prenderne visione e conseguentemente proporre osservazioni anche sugli aspetti ambientali.

L'Amministrazione comunale predispone e adotta il progetto definitivo di piano, tenuto conto delle osservazioni e considerazioni pervenute anche in materia ambientale, avviandone successivamente l'iter di conclusiva approvazione regionale. Il progetto definitivo trasmesso alla Regione è comprensivo delle considerazioni emerse durante la consultazione dai soggetti competenti in materia ambientale e delle osservazioni pervenute sul Rapporto e sugli aspetti ambientali ed è accompagnato da una relazione che evidenzia e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del piano o della sua variante.

Nell'ambito del procedimento finalizzato all'approvazione definitiva, la Regione tramite l'organo tecnico regionale preposto alla valutazione, sulla base della documentazione tecnica predisposta dall'Amministrazione comunale e tenuto conto degli esiti delle consultazioni, esprime nel termine massimo di novanta giorni il parere motivato sulla compatibilità ambientale del piano e della variante.

Il provvedimento di approvazione definitiva del piano e della variante è accompagnato dalla dichiarazione di sintesi nella quale viene illustrato in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e nella variante e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato.

Si richiama al proposito la necessità di rendere nota tale dichiarazione di sintesi ai soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati ed al pubblico.

Si specifica, pertanto, che l'informazione già prevista per il provvedimento finale di approvazione del piano e della variante deve riguardare anche gli esiti del procedimento di valutazione ambientale; in particolare si richiede che la dichiarazione di sintesi, unitamente al parere motivato di compatibilità ambientale ed al programma di monitoraggio stabilito, sia pubblicata nelle forme ordinarie previste e, possibilmente, anche con l'utilizzo dei sistemi on line in uso nella pubblica amministrazione.

ALTRE TIPOLOGIE DI MODIFICA AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

Con analoghe procedure rispetto ai casi precedentemente descritti è condotto il processo valutativo (eventuale fase di verifica di assoggettabilità, specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, valutazione, consultazione e partecipazione) relativo alle varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.). In questi casi l'autorità preposta alla valutazione coincide, per analogia, con l'amministrazione preposta all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento.

INDICAZIONI OPERATIVE

I soggetti competenti in materia ambientale

In questa prima fase di applicazione delle procedure di valutazione ambientale alla luce delle disposizioni dell'articolo 20 della l.r. 40/1998 e dei disposti della direttiva VAS e del decreto statale di recepimento, non si ritiene di poter esplicitare un elenco specifico ed esaustivo dei soggetti da coinvolgere nel processo valutativo.

Ferma restando l'autonomia delle singole amministrazioni interessate di individuare i soggetti da coinvolgere nel processo in relazione alla portata delle previsioni poste in essere con il proprio strumento di pianificazione, si ritiene che il riferimento da prendere in considerazione, in rapporto al livello amministrativo coinvolto nel processo di formazione e approvazione del piano o della variante, sia rappresentato innanzi tutto dalle strutture competenti in materia ambientale di livello comunale, provinciale e regionale.

Ulteriori soggetti sono da coinvolgere nel processo valutativo in rapporto alla tipologia di piano, al territorio interessato, al tipo di conseguenze ambientali indotte dalle previsioni avanzate ed agli interessi pubblici coinvolti, quali ad esempio le Soprintendenze e il Corpo forestale dello Stato.

Si ritiene in linea di massima che per gli strumenti urbanistici comunali siano da coinvolgere in ogni caso le strutture provinciali competenti in materia ambientale, l'Arpa, le ASL, e gli enti di gestione delle aree protette presenti nelle aree interessate dal piano o variante.

Le strutture di livello regionale devono essere consultate come soggetto competente in materia ambientale nel caso in cui la Regione è soggetto istituzionale coinvolto nelle procedure di pianificazione (v. l.r. 1/2007) ovvero in relazione ad una loro specifica funzione amministrativa eventualmente interessata dall'attuazione del piano.

Si ricorda al proposito di coinvolgere sempre la struttura regionale responsabile dei procedimenti di valutazione di incidenza, nei casi in cui è necessario esaminare la potenziale incidenza delle previsioni di piano sui siti di importanza comunitaria (SIC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS).

L'AUTORITÀ PREPOSTA ALLA VAS

Richiamando quanto stabilito all'Allegato I alla presente deliberazione, si specifica che l'autorità preposta alla VAS, competente a decidere in caso di verifica di assoggettabilità al processo valutativo e ad esprimere il parere motivato sulla compatibilità ambientale del piano o della variante di piano, coincide con l'amministrazione preposta alla loro approvazione.

Con riferimento alle diverse tipologie di strumento urbanistico e di procedura essa è rappresentata dalla Regione ovvero dal Comune a seconda dei casi.

La funzione di autorità preposta alla VAS dovrà essere assicurata dalle predette Amministrazioni tramite il proprio organo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 40/1998 per l'espletamento delle procedure di VIA di progetti di opere ed interventi (cfr. Allegato I alla presente deliberazione); nel caso di Amministrazioni comunali non dotate di un proprio organo tecnico, le stesse possono avvalersi di altra struttura individuata dall'ente anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni ovvero, previo necessario accordo, dell'organo tecnico provinciale.

Per quanto riguarda l'organo tecnico regionale si precisa che, con riferimento agli strumenti urbanistici comunali, esso è costituito di norma dal settore Sistema Informativo ambientale e Valutazione di Impatto ambientale della Direzione Ambiente (nucleo centrale dell'organo tecnico VIA) e dalla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, che ha la responsabilità del procedimento in relazione agli adempimenti previsti dalle procedure di VAS. Esso può essere integrato da ulteriori competenze a seconda dei casi in esame.

La struttura denominata organo tecnico regionale per la VAS, nel caso dei piani comunali, è una struttura a carattere permanente che risiede presso la Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia e collabora stabilmente con le strutture regionali deputate alla istruttoria di natura urbanistica, sia nel caso dei procedimenti ex l.r. 56/1977 che nel caso dei procedimenti ex l.r. 1/2007.

L'organo tecnico regionale per la VAS dei piani comunali esprime il proprio parere, sia in fase di verifica preventiva che di valutazione, nei casi in cui la Regione risulta soggetto competente in materia ambientale da consultare; decide circa l'assoggettabilità al processo valutativo ed esprime il parere motivato nei casi in cui la Regione risulta autorità preposta alla VAS.

Per questa seconda fattispecie si specifica che:

- l'espletamento dell'eventuale verifica di assoggettabilità avviene su richiesta dell'Amministrazione comunale;
- la fase relativa all'espressione del parere motivato di compatibilità ambientale viene attivata dall'organo tecnico regionale per la VAS, una volta verificata la procedibilità degli atti trasmessi, nell'ambito dell'esame complessivo dello strumento per la sua approvazione, senza comportare alcuna richiesta di attivazione specifica da parte dell'Amministrazione Comunale.

LA CONDIVISIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE

Nelle diverse fasi del processo valutativo l'autorità proponente il piano o la sua variante e l'autorità preposta alla VAS collaborano e coordinano le proprie attività, anche con i soggetti competenti in materia ambientale, attraverso la convocazione di specifiche riunioni tecniche, l'indizione di apposite conferenze di servizi ai sensi della l. 241/90 e s.m.i., la richiesta di informazioni o pareri.

È facoltà dell'autorità proponente scegliere, in accordo con l'autorità preposta alla VAS, le forme più opportune in relazione alla natura dello strumento, ai suoi probabili impatti e alla necessità di favorire la semplificazione del procedimento.

A tal proposito si ritiene necessario sottolineare l'opportunità che il processo di consultazione, come pure lo scambio di informazioni, osservazioni e contributi, sia supportato e condiviso dal ricorso agli strumenti dell'ICT (siti internet, documentazione su supporto informatico ecc.).

Ai fini di una proficua ed allargata partecipazione ed informazione del pubblico si ritiene, infine, necessario richiamare l'attenzione delle amministrazioni comunali sull'opportunità di utilizzare gli stessi strumenti dell'ICT per mettere a disposizione del pubblico, anche qualora esse non risultino autorità preposta alla VAS, la documentazione tecnica relativa al piano o variante ed al rapporto ambientale ed agli esiti del processo di valutazione (parere motivato, dichiarazione di sintesi e piano di monitoraggio).